

Allegato A

STATUTO AZIONE UNIVERSITARIA



ART. 1) DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

È costituita, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, l'associazione denominata "AZIONE UNIVERSITARIA", siglabile in A.U., di seguito chiamata per brevità "Associazione".

L'Associazione è costituita nel rispetto del codice civile e della normativa vigente in materia.

L'Associazione ha sede legale in Roma. L'Associazione può disporre di una o più sedi operative locali. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria.

L'Associazione ha durata indeterminata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

ART. 2) SCOPI

L'Associazione è un movimento nazionale di studenti universitari che si riconoscono nei valori e nei principi della libertà, della democrazia, della giustizia, della solidarietà sociale e del merito, ponendo lo studente al centro della vita accademica. Si ispira ad una visione spirituale della vita. Persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e si pone l'obiettivo di promuovere all'interno degli Atenei e nel contesto sociale e territoriale connesso la continua crescita culturale dei cittadini e degli studenti attraverso l'azione dei suoi aderenti, dei suoi sostenitori, dei suoi simpatizzanti e di tutti coloro che si riconoscono nei progetti dell'Associazione.

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democrazia e le cariche associative sono elettive, salvo diversa previsione statutaria.

L'Associazione conforma le sue attività alle norme del presente Statuto, dei regolamenti interni di funzionamento e ad eventuali accordi o patti federativi con associazioni ed enti in condizioni di reciprocità.

L'Associazione non ha scopo di lucro.

ART. 3) ATTIVITA'

Le attività svolte dall'Associazione per il raggiungimento dei propri fini consistono nell'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività di promozione del diritto allo studio universitario, della promozione e diffusione di iniziative a sostegno degli studenti e atte a favorire il loro inserimento e l'estrinsecazione della loro personalità nel contesto sociale e accademico di

riferimento, della valorizzazione di percorsi formativi e individualizzanti, della promozione e diffusione di un sistema valoriale e culturale ispirato ai principi della libertà, della democrazia, della giustizia, della solidarietà sociale e del merito, lo sviluppo di occasioni costanti di confronto e scambio di esperienze in ambito universitario e sociale, favorire la costituzione e l'adesione di rappresentanze universitarie nei singoli Atenei con cui intraprendere iniziative *ad hoc*.

Inoltre, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) promuovere ed organizzare convegni, incontri, stages, seminari, dibattiti, cineforum e ogni altra iniziativa, comunque denominata, al fine di diffondere le attività sociali, promuovere valori e idee, stimolare il confronto su temi di storia, cultura, politica e attualità di interesse sociale e culturale;
- b) promuovere ed organizzare convegni, incontri, dibattiti, manifestazioni, sit-in e ogni altra iniziativa, comunque denominata, per la difesa e la promozione del diritto allo studio universitario, la partecipazione condivisa degli studenti ai percorsi accademici, l'inclusione universitaria, la lotta alle diseguaglianze, l'accesso al mondo del lavoro e delle professioni;
- c) diffondere, con ogni mezzo, sia audio che visivo, sia cartaceo che telematico, i valori associativi, le iniziative culturali, sociali, e di difesa e promozione del diritto allo studio universitario;
- d) istituire, promuovere e gestire corsi di studio e di formazione a tutti i livelli, organizzare servizi per università e istituzioni di alta formazione accademica, promuovere e organizzare corsi di aggiornamento e perfezionamento;
- e) promuovere viaggi, incontri e scambi culturali con altre associazioni, anche all'estero;
- f) provvedere alla ricerca, realizzazione e distribuzione di pubblicazioni, edizioni fotografiche, audiovisivi e altro materiale di interesse artistico, culturale e sociale;
- g) gestire impianti e strutture;
- h) organizzare squadre e rappresentative sociali per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive in ambito universitario e/o riservate a studenti universitari;
- i) gestire, osservandone le relative norme amministrative e fiscali, bar e ritrovi sociali, comunque denominati;
- j) esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento, con l'osservanza delle norme relative agli aspetti amministrativi e fiscali;
- k) pubblicare giornali, riviste, bollettini periodici, *newsletter*, nonché attivare blog, profili sui *social networks* e piattaforme telematiche, comunque denominate, atti a divulgare iniziative, idee, proposte e dibattiti su temi e attività inerenti agli scopi sociali dell'Associazione;

l) concorrere, con proprie rappresentanze o mediante patti federativi, comunque denominati, con altre rappresentanze universitarie e/o associazioni, al rinnovo degli organi elettivi universitari o riservati agli studenti universitari, al fine di promuovere anche nelle sedi istituzionali le proprie iniziative, i propri valori, i propri obiettivi statutari;

m) ogni altra attività utile od opportuna per il perseguimento degli scopi sociali non espressamente vietata dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti interni dell'Associazione.

ART. 4) EMBLEMA

L'Associazione si dota di un emblema costituito, in tutto o in parte, da un libro ed una feluca sovrapposti l'un l'altra recanti le scritte "Azione" nella parte superiore ed "Universitaria" nella parte inferiore, il tutto inscritto in una circonferenza tricolore.

L'utilizzo dell'emblema in favore di singole rappresentanze universitarie e/o di associazioni federate è consentito previa deliberazione dell'organo sociale competente e nei limiti dallo stesso stabiliti.

Limiti e condizioni particolari di utilizzo dell'emblema possono essere previsti in appositi accordi o patti federativi siglati con associazioni ed enti in condizioni di reciprocità.

ART. 5) ASSOCIATI – MODALITA' DI ADESIONE

Il numero degli associati è illimitato. Possono essere associati dell'Associazione esclusivamente persone fisiche regolarmente iscritte all'Università ad un corso di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, nonché gli specializzandi, i dottorandi, i ricercatori e gli iscritti a corsi di laurea professionalizzanti o a scuole di formazione secondaria e L.U.S.S. che non abbiano ancora compiuto il trentaduesimo anno di età.

Per il Presidente nazionale ed i membri dell'Ufficio di Presidenza il limite di età è elevato a trentasei anni.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà farne richiesta scritta, anche attraverso apposita modulistica, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad osservare il presente Statuto e i regolamenti interni dell'Associazione e a condividerne scopi e finalità, nonché a rispettare le norme e le direttive richiamate dal presente Statuto e gli eventuali accordi o patti federativi siglati in condizioni di reciprocità con altri enti o associazioni.

La qualità di associato dà diritto:

- a partecipare alle attività promosse dall'Associazione;

- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

Gli associati sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti, delle deliberazioni assunte dagli organi sociali e agli impegni derivanti da accordi o patti federativi siglati dall'Associazione con altri enti o associazioni;
- al pagamento del contributo associativo annuale.

Gli associati sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intransmissibili e non rivalutabili.

ART. 6) PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualifica di associato viene meno per limiti di età, perdita dello status di studente universitario, recesso, esclusione o a causa di morte.

Il limite di età che comporta la decadenza dall'iscrizione è il compimento del trentaduesimo anno di età. A tale data, si determina automaticamente la perdita della qualifica di associato, salvo che l'associato ricopra incarichi all'interno dell'Associazione, come previsto al precedente art. 5). In tale ipotesi, la decadenza opera automaticamente al venire meno dell'incarico ricoperto nell'Associazione e, comunque, al giorno del compimento del trentaseiesimo anno di età.

Si verifica l'ipotesi della perdita dello status di studente universitario con il venire meno dell'iscrizione ad un'università, istituto di alta formazione e/o corso tra quelli previsti al precedente art. 5). Gli associati che versano in tale ipotesi devono perfezionare la propria iscrizione/immatricolazione ad un corso di laurea/ laurea magistrale, scuola di specializzazione, dottorato di ricerca entro l'inizio dell'anno accademico successivo a quello della decadenza ai fini del mantenimento della qualifica di associato. Decorso tale termine senza nuova iscrizione/immatricolazione ad un corso di laurea/ laurea magistrale, scuola di specializzazione, dottorato di ricerca, l'associato perde automaticamente tale qualifica. Resta salvo il diritto a nuova richiesta di adesione all'Associazione in caso di riacquisto dello status di studente universitario in data successiva, laddove non siano stati raggiunti i limiti di età previsti all'art. 5).

Le dimissioni da associato dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo, anche per il tramite del Presidente di Circolo d'Ateneo.



L'esclusione dall'Associazione può essere deliberata:

(i) dal Consiglio Direttivo nei confronti dell'associato:

a) che partecipi alle elezioni per il rinnovo degli organi universitari in liste elettorali avversarie ad AZIONE UNIVERSITARIA, senza previa autorizzazione degli organi dell'Associazione a ciò deputati;

(ii) dalla Commissione di Garanzia e Disciplina nei confronti dell'associato:

b) che commetta gravi violazioni delle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti dell'Associazione, delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione e delle disposizioni di accordi o patti federativi siglati in condizioni di reciprocità con altri enti o associazioni;

c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;

d) che si renda responsabile di condotte gravemente lesive dell'immagine e della reputazione dell'Associazione.

L'esclusione ha effetto dalla data della comunicazione del provvedimento all'associato.

ART. 7) RISORSE ECONOMICHE – FONDO COMUNE

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

a) quote e contributi degli associati;

b) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

c) eredità, donazioni e lasciti;

d) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, feste, eventi e sottoscrizioni anche a premi;

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi inerenti ai propri scopi statutari;

f) ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile tra gli associati durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, proventi o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

ART. 8) ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale va dal 1 settembre al 31 agosto di ogni anno, con obbligo di redazione annuale del rendiconto economico e finanziario.

Il rendiconto economico e finanziario deve essere predisposto dal Presidente nazionale di concerto con il Segretario amministrativo e presentato al Consiglio Direttivo per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. In casi particolari dovuti a problematiche di natura gestionale o organizzativa può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

ART. 9) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente nazionale;
- d) l'Ufficio di Presidenza;
- e) l'Esecutivo nazionale;
- f) il Segretario amministrativo;
- g) il Collegio dei revisori dei conti o il Revisore unico (qualora nominato);
- h) il Collegio di Garanzia e Disciplina.

Tutti gli organi elettivi dell'Associazione restano in carica per tre anni, salva diversa deliberazione in fase di nomina, e sono rieleggibili.

L'esercizio delle cariche sociali è generalmente gratuito.

L'Associazione può prevedere, nei propri regolamenti e nell'ambito di accordi o patti federativi in condizione di reciprocità con altri enti e associazioni, limiti e condizioni particolari per l'accesso alle cariche interne, nel rispetto delle norme di legge vigenti.

ART. 10) ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'assemblea degli associati è l'organo plenario dell'Associazione, cui hanno diritto di partecipare tutti gli associati che non siano incorsi in cause di perdita della qualifica associativa.

E' indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente nazionale in sessione ordinaria o straordinaria. In caso di vacanza dell'incarico di Presidente nazionale, l'Assemblea per la sua elezione e ogni altra antecedente che si rendesse immediatamente necessaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo.

L'assemblea deve essere convocata almeno otto giorni prima dell'adunanza mediante comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria ovvero elettronica, all'indirizzo fornito dagli associati in occasione dell'adesione all'Associazione. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Le riunioni assembleari possono svolgersi in presenza e/o da remoto, purché sia consentita la corretta generalizzazione dei partecipanti e garantiti la facoltà di prendere parola e l'esercizio del diritto di voto.

L'Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo:

- a) da almeno la metà più uno degli associati, non soggetti a cause di perdita della qualifica di associato e non sottoposti a provvedimenti disciplinari di sospensione della qualifica associativa in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno;
- b) da almeno due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo;
- c) dal Presidente nazionale per l'adozione di decisioni di straordinaria amministrazione, quali l'adozione di modifiche statutarie o lo scioglimento dell'Associazione.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo; in caso di sua assenza o impedimento, dal Presidente nazionale o, in mancanza, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

Di ogni riunione assembleare è redatto verbale a cura di un segretario verbalizzante nominato da chi presiede l'Assemblea. Il segretario verbalizzante può essere scelto anche tra i non associati. Nei casi previsti dalla legge la redazione dei verbali assembleari è demandata al notaio o altro pubblico ufficiale.

L'Assemblea ordinaria:

- a) elegge il Presidente nazionale;
- b) delibera su tutte le materie attinenti alla gestione dell'Associazione riservate alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposte al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno.

Nelle Assemblee – ordinarie e straordinarie – hanno diritto al voto gli associati iscritti da almeno trenta giorni secondo il principio del voto singolo.

In prima convocazione l'Assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'Assemblea – ordinaria e straordinaria – è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle Assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori e per deliberare sulla sfiducia al Presidente Nazionale. Le delibere delle Assemblee sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quinti dei soci presenti per le modifiche statutarie e del voto favorevole dei tre quarti degli associati per la delibera di scioglimento dell'Associazione e per la delibera di sfiducia del Presidente Nazionale.

In caso di perdita della qualifica associativa del Presidente Nazionale o di impedimenti che non gli consentono lo svolgimento regolare e continuativo delle attività proprie del suo incarico o in caso di deliberazione di sfiducia a proseguire l'incarico, l'Assemblea Nazionale viene convocata tempestivamente e non oltre tre mesi per l'elezione del nuovo Presidente Nazionale.

ART. 11) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo dell'Associazione cui è demandata l'elaborazione degli indirizzi generali dell'attività associativa e la condivisione e approvazione delle iniziative gestionali.

E' composto da un numero massimo di ventisette componenti così rappresentati:

- un numero di componenti compreso tra un minimo di dieci e un massimo di diciotto eletti dall'Assemblea degli associati, che rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili;
- un numero di componenti compreso tra un minimo di cinque e un massimo di nove nominati dal Presidente nazionale, che rimangono in carica tre anni e sono suscettibili di nuova nomina.

E' invitato a partecipare ai lavori del Consiglio Direttivo il Presidente nazionale.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente a maggioranza assoluta dei votanti in presenza della maggioranza dei componenti. Non possono essere eletti a tale incarico il Presidente Nazionale e il Coordinatore dell'Esecutivo Nazionale.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei suoi membri e, in ogni caso, per l'approvazione del rendiconto d'esercizio dell'Associazione nel rispetto dei termini di legge.

La convocazione è fatta a mezzo lettera ovvero posta elettronica, da recapitarsi non meno di otto giorni prima dell'adunanza, ridotti a tre in casi di particolare gravità o urgenza, presso i recapiti indicati dai componenti in occasione dell'adesione all'Associazione.

Le sedute sono valide quanto vi intervenga la maggioranza dei componenti o, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione degli associati;
- b) approvare il rendiconto d'esercizio dell'Associazione;
- c) indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno una volta all'anno, nonché le assemblee straordinarie;
- d) compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'Assemblea o di competenza di altri organi;
- e) attuare le finalità previste dallo Statuto e dare seguito alle decisioni dell'Assemblea degli associati;
- f) disporre l'esclusione degli associati che si siano candidati in liste elettorali universitarie avversarie delle liste di AZIONE UNIVERSITARIA e dichiarare la decadenza degli associati che siano incorsi in altre cause di perdita della qualifica associativa;
- g) decidere l'importo delle quote associative;
- h) vigilare sulla regolarità amministrativa e gestionale dell'Associazione;
- i) proporre all'Ufficio di Presidenza la nomina dei componenti dell'Esecutivo nazionale;
- j) nominare il Segretario amministrativo, il Collegio dei revisori dei conti o il Revisore unico e la Commissione di Garanzia e Disciplina su proposta dell'Ufficio di Presidenza;
- k) deliberare su ogni materia o questione sottoposta dal Presidente nazionale o da altri organi sociali.

Il Consiglio Direttivo può suddividersi in apposite commissioni interne per la trattazione e l'elaborazione delle attività di competenza.

Il componente che risulti assente ingiustificato per più di tre sedute del Consiglio Direttivo decade automaticamente dall'incarico.

Nel caso in cui, per dimissioni, perdita della qualifica di associato o altre cause, uno o più componenti elettivi del Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può



nominare per cooptazione altri associati, che rimangono in carica fino alla prima Assemblea degli associati, che ne delibera l'eventuale ratifica.

In caso di dimissioni, perdita della qualifica di associato o altre cause di decadenza dei componenti nominati dal Presidente nazionale, lo stesso nomina i sostituti che rimangono in carica per tre anni dalla nomina.

Ove decada oltre la metà dei componenti elettivi del Consiglio Direttivo, l'Assemblea degli associati deve provvedere nuovamente all'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo.

Il Presidente del Consiglio Direttivo può essere sfiduciato con il voto favorevole dei due terzi dei componenti.

ART. 12) PRESIDENTE NAZIONALE

Il Presidente Nazionale è eletto dall'Assemblea degli associati, dura in carica tre anni ed è il legale rappresentante dell'Associazione.

Al Presidente Nazionale competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione che non siano riservati dallo Statuto ad altri organi, e cura la predisposizione, attuazione ed esecuzione, di concerto con l'Ufficio di Presidenza, di tutte le attività dell'Associazione finalizzate al perseguimento degli obiettivi statutari.

Al Presidente Nazionale compete il potere di firma di atti e documenti, è legittimato ad aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, a istituire sedi operative e secondarie dell'Associazione, a sottoscrivere accordi e intese, comunque denominati, a rilasciare eventuali deleghe a singoli associati. Predisporre, di concerto con il Segretario Amministrativo, il rendiconto d'esercizio da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo.

Può consentire l'uso dell'emblema a rappresentanze universitarie o associazioni con cui stipula accordi federativi, dettando le relative modalità di utilizzo.

In caso di perdita della qualifica di associato o laddove non sia in grado di attendere regolarmente e con continuità alle incombenze del proprio ruolo, a cura del Consiglio Direttivo viene sostituito temporaneamente da un Commissario straordinario competente a svolgere l'ordinaria amministrazione fino all'elezione di un nuovo Presidente Nazionale.

ART. 13) UFFICIO DI PRESIDENZA

L'Ufficio di Presidenza è l'organo associativo deputato a coadiuvare il Presidente nazionale nelle sue attività, ad elaborare iniziative e strategie sulla base delle proposte degli altri organi associativi, a proporre la ratifica di accordi, convenzioni, patti federativi e alleanze con enti e associazioni.

E' composto da un massimo di sei membri nominati dal Consiglio Direttivo tra gli iscritti all'Associazione che durano in carica tre anni. Due componenti dell'Ufficio di Presidenza possono assumere l'incarico di Vice presidente con funzioni di mera rappresentanza dell'Associazione, senza delega di firma di atti e contratti.

Le riunioni dell'Ufficio di Presidenza vengono convocate dal Presidente Nazionale, che le presiede. Si applicano le stesse regole di convocazione e funzionamento previste per l'Esecutivo Nazionale.

Partecipano ai lavori dell'Ufficio di Presidenza, se invitati dal Presidente Nazionale e senza diritto di voto sulle eventuali decisioni, laddove non ne facciano parte, il Coordinatore dell'Esecutivo Nazionale, il Presidente della Consiglio Direttivo, il Segretario amministrativo e i componenti del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari iscritti ad AZIONE UNIVERSITARIA.

Nomina i componenti dell'Esecutivo nazionale su proposta del Consiglio Direttivo.

Elabora e propone i regolamenti interni all'Associazione, da sottoporre all'Esecutivo Nazionale per l'emanazione.

Spetta all'Ufficio di Presidenza, di concerto con il Presidente Nazionale, proporre al Consiglio Direttivo la nomina del Segretario amministrativo, del Collegio dei revisori dei conti o del Revisore unico e della Commissione di Garanzia e Disciplina.

Spetta all'Ufficio di Presidenza nominare un Commissario straordinario in caso di perdita della qualifica di associato da parte del Presidente Nazionale o nei casi in cui lo stesso non sia più in grado di svolgere regolarmente e continuativamente il suo incarico, fino allo svolgimento dell'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente Nazionale.

ART. 14) ESECUTIVO NAZIONALE

L'Esecutivo Nazionale è l'organo che:

- (a) determina gli indirizzi strategici dell'Associazione ed elabora le iniziative su base nazionale;
- (b) propone le linee di indirizzo dell'azione dell'Associazione ed elabora programmi e proposte, in linea con gli scopi statutari, da sottoporre al Presidente Nazionale;
- (c) emana gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza.

E' composto da un minimo di dodici a un massimo di venti componenti nominati dall'Ufficio di Presidenza su proposta del Consiglio Direttivo tra gli iscritti all'Associazione e dura in carica tre anni. Partecipano ai lavori dell'Esecutivo Nazionale, con diritto di voto, il Presidente Nazionale, il Presidente del Consiglio Direttivo e i membri del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari

associati ad AZIONE UNIVERSITARIA qualora non vi siano stati nominati dal Consiglio Direttivo.

L'Esecutivo Nazionale elegge al suo interno un Coordinatore che dura in carica per tutta la durata dell'organo. Possono ricoprire la carica di Coordinatore dell'Esecutivo Nazionale i soli componenti nominati dall'Ufficio di Presidenza.

Il Coordinatore ha competenza a convocare le riunioni dell'Esecutivo Nazionale predisponendo, di concerto con il Presidente Nazionale, l'ordine del giorno, ne presiede i lavori, e cura la verbalizzazione delle decisioni assunte. L'Esecutivo Nazionale viene convocato d'ufficio dal Coordinatore anche se lo richiede un terzo dei suoi membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera ovvero posta elettronica, da recapitarsi non meno di otto giorni prima dell'adunanza, ridotti a tre in casi di particolare gravità o urgenza, presso i recapiti indicati dai componenti in occasione dell'adesione all'Associazione.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti o, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

I lavori dell'Esecutivo Nazionale possono venire suddivisi tra i componenti sulla base di apposite commissioni, istituite dal Coordinatore su proposta del Presidente Nazionale. I componenti dell'Esecutivo Nazionale possono essere destinatari di apposite deleghe, rimanendo, in ogni caso, la rappresentanza legale e il potere di firma in capo al Presidente Nazionale.

Il componente che risulti assente ingiustificato per più di tre sedute del Consiglio Direttivo decade automaticamente dall'incarico.

Nel caso in cui, per dimissioni, perdita della qualifica di associato o altre cause, uno o più componenti dell'Esecutivo Nazionale decadano dall'incarico, l'Ufficio di Presidenza, su proposta del Consiglio Direttivo, può provvedere alla loro sostituzione nominando i sostituti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Esecutivo Nazionale.

Ove decada oltre la metà dei componenti dell'Esecutivo Nazionale, l'Ufficio di Presidenza, su proposta del Consiglio Direttivo, provvede alla sostituzione integrale dei componenti dell'organo.

Il Coordinatore decade dall'incarico prima della scadenza dell'organo per perdita dei requisiti associativi o in caso di revoca disposta con il voto dei due terzi dei componenti dell'Esecutivo Nazionale. Il Coordinatore eletto in sostituzione rimane in carica fino alla scadenza naturale dell'organo.

ART. 15) SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

Il Segretario amministrativo è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta dell'Ufficio di Presidenza anche tra i non iscritti all'Associazione con il compito di curare l'ordinaria amministrazione dell'Associazione, la gestione della contabilità, i rapporti con fornitori, *stakeholders*, associati e terzi, e ogni altra attività di natura tecnica e organizzativa demandata dal Presidente Nazionale.

Supporta il Presidente Nazionale nella predisposizione del rendiconto e cura la corretta tenuta dei verbali e dei documenti dell'Associazione.

Dura in carica tre anni dalla nomina, può essere rinnovato, e può cessare dall'incarico per dimissioni, revoca per giusta causa ed ogni altra ipotesi prevista dalla legge.

ART. 16) COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI – REVISORE UNICO

Il Consiglio Direttivo, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, laddove ne ravvisi la necessità o venga richiesto dalla legge, nomina un Collegio dei revisori dei conti composto da tre membri effettivi e due supplenti, o, in alternativa, un Revisore Unico, scelti tra i non associati e in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Il Collegio dei revisori dei conti o il Revisore Unico rimangono in carica tre anni, rinnovabili una volta. Il Collegio dei revisori dei conti elegge al proprio interno il Presidente che dura in carica per tutto il mandato dell'organo.

Il Collegio dei revisori dei conti o il Revisore Unico devono controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto.

Partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee degli associati, senza diritto di voto. Presentano all'Assemblea degli associati la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

ART. 17) COMMISSIONE DI GARANZIA E DISCIPLINA

La Commissione di Garanzia e Disciplina è composta da un minimo di tre ad un massimo di sette membri di esperienza tecnico-giuridica nominata dal Consiglio Direttivo su proposta dell'Ufficio di Presidenza anche tra i non associati e dura in carica tre anni, rinnovabili.

La Commissione di Garanzia e Disciplina assolve i seguenti compiti:

- interpreta lo Statuto, il codice etico e i regolamenti dell'Associazione;
- verifica le procedure elettorali e i requisiti per accedere alle cariche;



- riceve le segnalazioni sulle violazioni del Codice Etico o su eventuali controversie tra associati, procede con l'attività istruttoria e trasmettere l'esito al Consiglio Direttivo;
- decide sui ricorsi aventi ad oggetto le impugnazioni dei provvedimenti di esclusione dall'Associazione dichiarati dal Consiglio Direttivo;
- adotta i provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati.

Il funzionamento della Commissione di Garanzia e Disciplina e le procedure disciplinari sono oggetto di apposito regolamento proposto dalla Commissione di Garanzia e Disciplina e adottato dal Consiglio Direttivo.

ART. 18) SANZIONI DISCIPLINARI

Sono applicabili agli associati che si rendano responsabili di violazioni dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione le seguenti sanzioni:

- censura;
- sospensione fino ad un massimo di 10 mesi dall'attività associativa;
- esclusione dall'Associazione.

La graduazione delle sanzioni è indicata nell'apposito regolamento di cui all'art. 17).

ART. 19) STRUTTURE TERRITORIALI

Per garantire la capillare presenza dell'Associazione nei territori sedi di Atenei universitari, è facoltà del Presidente Nazionale, sentito l'Esecutivo Nazionale, istituire strutture territoriali di AZIONE UNIVERSITARIA.

Sono strutture territoriali:

- (a) il Circolo d'Ateneo;
- (b) il Coordinamento provinciale.

Le strutture territoriali sono prive di capacità giuridica e hanno funzione di supporto e coordinamento delle attività dell'Associazione a livello territoriale e di proposizione di idee, progetti e iniziative conformi alle esigenze delle realtà territoriali in cui operano.

ART. 20) CIRCOLO D'ATENEEO

In ogni Ateneo o istituto di alta formazione l'Associazione può costituire un Circolo d'Ateneo, composto da almeno dieci studenti iscritti all'Associazione.



ART. 22) SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non associati.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano le medesime finalità di AZIONE UNIVERSITARIA.

L'Associazione può prevedere limiti e condizioni allo scioglimento nell'ambito di accordi o patti federativi con altri enti e associazioni.

ART. 23) NORME TRANSITORIE E FINALI

In caso di vacanza di uno o più organi statutari entro il primo anno di esistenza dell'Associazione, il Presidente Nazionale, laddove non avochi all'Ufficio di Presidenza le competenze di tali organi, si riserva la nomina dei componenti degli organi vacanti. Le nomine così disposte sono transitorie e non possono eccedere la durata di un anno.

Per tutto quanto non espressamente previsto, valgono le norme del codice civile, dei regolamenti interni dell'Associazione e di eventuali accordi o patti federativi in condizioni di reciprocità siglati con enti e associazioni.



PER ACCETTAZIONE

Four horizontal lines for signature, with a handwritten signature on the bottom line.